



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
TREDICESIMA CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Pierdomenico Santolini
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 13647/2016 promossa da:

[REDACTED] (C.F. **[REDACTED]**), con il
patrocinio dell'avv. **[REDACTED]**, elettivamente domiciliato in VIA
[REDACTED], presso il difensore avv. **[REDACTED]**

ATTORE

contro

[REDACTED] (C.F. **[REDACTED]**), con il patrocinio dell'avv.
[REDACTED], elettivamente domiciliato in VIA **[REDACTED]**
MILANO presso il difensore avv. **[REDACTED]**

CONVENUTA

MOTIVI DELLA DECISIONE

Dalla sentenza 2393/2015 del 26/11/2015 emessa dal Tribunale di
Messina (ved. in atti) nell'ambito del procedimento n. 7111/2006 si
apprende quanto segue.

Con atto di citazione del 28/12/2006 **[REDACTED]**, titolare della ditta
[REDACTED], chiamava in giudizio dinanzi al Tribunale di Messina la
[REDACTED] per ottenere la risoluzione di due contratti, uno di



assistenza tecnica e uno di locazione operativa, relativi ad una fotocopiatrice mod. CS213D, nonché la risoluzione di un altro contratto di noleggio relativo ad una fotocopiatrice mod. GG2851, intervenuti a suo tempo tra le parti del processo, ed il conseguente risarcimento del danno reclamato dal [REDACTED] in relazione agli asseriti inadempimenti della [REDACTED].

La [REDACTED] non compariva in giudizio.

Nel corso di tale processo, dopo varie infruttuose vicissitudini, veniva svolta una consulenza d'Ufficio da parte di tale ingegner [REDACTED] (ved. in atti) depositata in data 31/1/2012, ma nessun'altra attività di carattere istruttorio.

Successivamente, tuttavia, a seguito di specifica istanza dell'attore [REDACTED], costui veniva autorizzato a rinnovare la notificazione introduttiva del giudizio, che risultava priva dei requisiti di cui all'art. 163, n. 7 cpc, rinnovazione della citazione a seguito della quale il 21/7/2014 si costituiva in giudizio dinanzi al Tribunale di Messina la [REDACTED], avente causa della [REDACTED], la quale eccepiva in primo luogo l'incompetenza del Tribunale di Messina in favore di quello di Milano.

Il Tribunale di Messina con la sentenza 2393/2015 già citata, dichiarava la propria incompetenza territoriale in favore del Tribunale di Milano.

Il [REDACTED] ha riassunto quindi il giudizio dinanzi a questo Giudice, ma non ha poi partecipato alle successive udienze, limitandosi infatti a depositare la comparsa conclusionale e la memoria di replica, e ciò a differenza di [REDACTED], la quale ha regolarmente presenziato alle



udienze medesime, precisando le conclusioni all'udienza del 16/1/2018 e depositando le conclusionali.

Ebbene, all'esito del giudizio deve rilevarsi che l'attore [redacted] su cui incombeva il relativo onere probatorio ex art. 2697, 1 co, cod. civ. ("onus probandi incumbit ei qui dicit"), non ha fornito alcuna prova utile a suffragare le sue affermazioni in merito agli asseriti inadempimenti di controparte in relazione al contratto di assistenza ed al malfunzionamento delle due fotocopiatrici.

E' ovvio, infatti, che risulta priva di qualsiasi valore agli effetti processuali la CTU dell'ingegner [redacted], la quale fu eseguita, come si è visto, nel 2012, ossia prima della chiamata in giudizio di parte convenuta, avvenuta nel 2014, e pertanto in totale assenza del contraddittorio processuale.

Comunque, anche a prescindere dall'insuperabile rilievo, appena effettuato, in ordine al mancato perfezionamento del contraddittorio sulla CTU, si evidenzia che la stessa consulenza fu eseguita in modo assolutamente irrituale, sulla base delle sole allegazioni dell'attore [redacted], atteso che il Consulente d'Ufficio non ebbe modo di esaminare le due fotocopiatrici che si assumevano malfunzionanti e ciò in quanto il [redacted] non le deteneva più nella propria ditta avendole restituite "...per fine locazione..." (ved. CTU pagg. 16 e 17).

Le domande del Bertone devono perciò essere tutte rigettate con condanna del medesimo, soccombente, al pagamento delle spese di lite, che si liquidano come da dispositivo.

Prima di concludere, tuttavia, deve rilevarsi che dagli atti di causa è emerso che l'odierno attore [redacted], in veste di titolare e legale



rappresentante della ditta [redacted] e stato ammesso con
provvedimento del 13/1/2016 al beneficio del patrocinio a spese dello
Stato da parte dell'Ordine degli Avvocati di Messina.

Ebbene, ai sensi dell'art. 119 del dpr 2002/115, il [redacted] in quanto
esercitante una attività economica, non poteva fruire del patrocinio a
spese dello Stato e quindi avvalersi della assistenza dell'avvocato [redacted]
[redacted] che lo ha assistito dinanzi a questo Tribunale.

Il beneficio accordato al [redacted] deve pertanto essere immediatamente
revocato con effetto ex tunc.

PQM

Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando, così dispone:

- rigetta tutte le domande avanzate nei confronti della convenuta
dall'attore [redacted], [redacted], titolare della
ditta [redacted];
- condanna [redacted] a rifondere alla convenuta [redacted]
[redacted] le spese del presente giudizio, liquidate in € 5.500,00 oltre iva e
cassa;
- revoca, con effetto ex tunc, l'ammissione al patrocinio a spese dello
Stato concessa a [redacted] con provvedimento del 13/1/2016
dell'Ordine degli avvocati di Messina.

Milano, 30/4/2018

il giudice

Dottor Pierdomenico Santolini

